



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sez. I Civile

composta dai magistrati:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Consigliere

[REDACTED]

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di appello n. [REDACTED] promossa da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

ATTRICE

CONTRO



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] appresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

All'udienza del 06/12/2017 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

**Per l'attrice:**

“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello

Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.

Ritenere e dichiarare, per le argomentazioni esposte, la nullità del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro Unico Avv. A [REDACTED] a conclusione del procedimento arbitrale n. [REDACTED] presso la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Massa Carrara, il 06.05.2013, depositato il 07.05.2013, per il motivo di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c.

In totale riforma del lodo arbitrale, quindi, in via preliminare, ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda di arbitrato in quanto il sig. [REDACTED] al momento della proposizione del relativo ricorso, non era più socio della [REDACTED] e, pertanto, non aveva alcun diritto di avvalersi della clausola compromissoria e di proporre quindi domanda di arbitrato, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.

In via subordinata, nel merito, in riforma del lodo impugnato, rigettare le domande tutte proposte dal sig. [REDACTED], in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare la domanda di accertamento del credito pari a



complessivi Euro 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione, e la conseguente domanda di condanna alla restituzione del suddetto importo.

Riformare il lodo arbitrale nella parte relativa alla spese del procedimento arbitrale, ponendole totalmente a carico del sig. [REDACTED]”.

**Per il convenuto:**

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, rigettare l’appello proposto dalla [REDACTED], e per l’effetto, confermare il lodo pronunciato dall’Arbitro Unico, Avv. [REDACTED], a conclusione del procedimento arbitrale n. [REDACTED] presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara in data 06 maggio 2013, depositato in Segreteria in data 7 maggio 2013. Con vittoria di spese (anche generali), diritti ed onorari del presente giudizio”.

**Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto impugnazione ai sensi dell’art.828 c.p.c. avverso il lodo depositato in data 05/12/2014, nell’ambito di una controversia insorta con [REDACTED], titolare di impresa edile, dal collegio arbitrale nominato in conformità alla clausola n.15 del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 28/12/2005. [REDACTED] si è costituito giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile impugnazione e chiedendone nel merito la reiezione.

Il giudizio arbitrale era stato promosso dal [REDACTED] al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 127.511,78 a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi commissionati nella fase esecutiva del



contratto di appalto. Nel giudizio si era costituita la convenuta chiedendo la reiezione della domanda.

Il collegio arbitrale, con la decisione impugnata, ha accolto parzialmente la domanda.

In via preliminare l'attrice, dopo avere argomentato sulla natura rituale dell'arbitrato, ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie della nuova formulazione dell'art.829, 3° comma c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n.40/2006, che ha sancito l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, e ha quindi sostenuto la possibilità, prevista dalla norma prima della riforma, di denunciare in questa sede la predetta violazione.

La questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, è stata risolta recentemente dalle Sez. Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che "In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare



secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (Cassazione sez. un., 09/05/2016, n. 9284).

Con il primo motivo di impugnazione l'attrice ha denunciato la nullità del lodo per essere stato pronunciato dopo la scadenza del termine di 180 giorni previsto dalla clausola compromissoria. Il motivo non è fondato.

L'art.820 c.p.c. prevede la possibilità che il termine per la denuncia del lodo – decorrente dall'accettazione dell'arbitro - sia prorogato, prima della scadenza, per volontà delle parti e stabilisce i diversi casi, tra i quali l'assunzione di mezzi di prova e la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, che comportano, se le parti non hanno disposto diversamente, la proroga automatica di 180 giorni “per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi”.

Rileva il Collegio che ciascuna delle proroghe previste dalla legge, successiva alla prima, comincia a decorrere, a prescindere dal momento in cui l'ulteriore attività sia stata disposta, dalla scadenza del termine precedentemente prorogato, per cui, essendo nella fattispecie pacifico che le parti hanno concordato una proroga in data 6/5/2013 e che successivamente sono state disposte sia l'assunzione di mezzi di prova, sia l'espletamento di una consulenza tecnica, il termine iniziale deve ritenersi prorogato di 180 giorni per tre volte. Il riferimento dell'attrice alla locuzione “se le parti non hanno disposto diversamente”, contenuta nel comma 4 dell'art.820 c.p.c., è inconferente. Se, come appare, [REDACTED] abbia inteso contestare l'operatività della proroga conseguente all'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova perché “contestuale” alla proroga disposta dalle parti, si osserva che quest'ultima è stata concessa il 6/5/2012, sulla base di una concorde volontà



che, in quanto precedente a qualsiasi provvedimento di carattere istruttorio, totalmente ne prescindeva, per cui non può considerarsi preclusiva dell'effetto ricollegato dalla legge alla successiva ordinanza istruttoria, emessa il 28/06/2013.

In totale, quindi, il termine per la pronuncia del lodo era di 720 giorni, da calcolare con decorrenza dal 22/11/2012, secondo la tesi dell'attrice, che identifica il momento iniziale nel fax con il quale il terzo arbitro, nominato da Presidente del Tribunale, ha fissato l'incontro per la costituzione del collegio arbitrale, ovvero dal 17/12/2012, data del predette incontro, secondo la tesi del collegio arbitrale, fatta propria dal convenuto.

Nel primo caso il termine sarebbe scaduto il 12/11/2014, prima della pronuncia del lodo, nel secondo il 07/12/2014, dopo la sua pronuncia.

Ritiene il Collegio che gli argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi non siano di tutto persuasivi ma che dalla soluzione della questione possa prescindersi. Si osserva infatti che l'art.821 c.p.c. prevede che "il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza". Trattasi di eccezione che può essere fatta valere quando la decadenza si sia già verificata e quindi solo dopo la scadenza del termine (Cfr Cassazione 15/11/1984, n. 5771 richiamata da Cassazione 11/07/2003, n. 10910, per la quale "la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell'art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle



altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”). Ne consegue che l’atto notificato il 28/11/2013, con il quale [REDACTED] ha denunciato, prima della sua scadenza, l’inosservanza del termine, è inefficace, non integrando il presupposto di cui alla predetta disposizione.

Con il secondo motivo l’attrice ha denunciato la nullità del lodo per errore di diritto nella qualificazione, quale clausola di stile, della dizione “a saldo e stralcio”, contenuta nelle scritture firmate dalle parti il 20/10/2008 e il 26/10/2008,. Il motivo non è ammissibile.

Secondo un indirizzo di legittimità consolidato, “l’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti” (Cassazione 07/02/2007, n. 2717; Cassazione 21/04/2017, n. 10127).

Il valore conferito dagli arbitri all’espressione “a saldo e stralcio”, usata dalle parti nelle scritture menzionate è il risultato di una mera attività interpretativa non suscettibile di integrare una violazione di regole di diritto. A prescindere dal rilievo che nessuna disposizione di legge e nessun principio di diritto stabiliscono i requisiti in base ai quali una clausola contrattuale debba essere qualificata “di stile”, implicando tale qualificazione una valutazione della rispondenza del suo contenuto ad una effettiva volontà delle parti e dei motivi per i quali sia stata inserita nel contratto, e che di ciò è conferma la



circostanza che le argomentazioni dell'attrice circa i requisiti delle clausole di stile fanno riferimento ad elementi di mero fatto (genericità, ripetitività, ricorrenza nella prassi contrattuale, modalità di inserimento), deve essere evidenziato che la suddetta espressione, contenuta nel testo delle scritture, non costituisce un'autonoma determinazione negoziale alla quale sia applicabile la definizione di "clausola contrattuale" ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Ciò va sottolineato in quanto l'attrice, al fine di ricondurre la cesurata attività degli arbitri alla nozione di violazione delle regole di diritto, ha invocato l'inosservanza del disposto dell'art.1367, 2° comma cod.civ., per il quale "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno". In realtà gli arbitri non hanno interpretato una clausola contrattuale in modo da privarla di ogni efficacia sul regolamento negoziale ma si sono posti il problema di accertare se l'espressione usata dalle parti fosse sufficiente a qualificare l'atto negoziale come transazione o quietanza liberatoria e hanno concluso negativamente alla luce del contenuto complessivo delle scritture e del comportamento concludente delle parti, evidenziando che il contenuto delle lettere riguarda esclusivamente le opere relative al contratto del 28/1/2005 e quindi i lavori contrattualmente previsti e i relativi pagamenti. Nulla che possa integrare una violazione della norma sopra menzionata.

La predetta qualificazione è oggetto del successivo motivo di impugnazione, con il quale l'attrice ha lamentato la violazione del principio di disponibilità delle prove e l'assenza o la contraddittorietà della motivazione del lodo. Sotto il primo profilo il motivo è difficilmente apprezzabile; non si





comprende come un'attività interpretativa possa violare l'art.115 c.p.c. Per quanto concerne il vizio di motivazione, l'attrice ha giudicato "insostenibile" la conclusione degli arbitri secondo cui la volontà transattiva sarebbe stata espressa, nei predetti documenti, solo in relazione alle opere rientranti nel contratto di appalto del 28/12/2005. A prescindere dal rilievo che le parti contraenti sono libere di individuare l'oggetto e l'estensione del negozio che pongono in essere, è evidente che in tal modo [REDACTED] ha denunciato non la carenza ma l'erroneità, nel merito, dell'interpretazione degli arbitri, questione sottratta al sindacato della Corte.

Con il quarto motivo è stata denunciata la contraddittorietà del lodo in quanto gli arbitri avrebbero, nella parte motiva, espresso principi contrastanti. Il motivo non è accoglibile, posto che secondo un orientamento pacifico, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, "non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cassazione 28/05/2014, n. 11895).

Con il quinto motivo l'attrice ha censurato il lodo per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il collegio arbitrale avrebbe ecceduto "i limiti posti dalle allegazioni e dalle domande svolte dalla stessa parte nel



procedimento arbitrale”. Dopo avere affermato che il [REDACTED] aveva proposto congiuntamente domande tra loro incompatibili, ha sostenuto l’attrice che la qualificazione come clausola di stile dell’espressione “a saldo e stralcio” si fonderebbe su “presupposti incompatibili con i fatti costitutivi le domande di annullamento per vizi ricadenti non sull’assenza di volontà ma sul suo processo formativo”. Ha anche imputato agli arbitri di non aver condotto alcuna indagine sui requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell’errore o del comportamento abusivo ad essa ascritto.

Il motivo è di difficile comprensione e comunque inammissibile, posto che l’inosservanza delle regole di diritto è integrata esclusivamente dalla violazione di norme di carattere sostanziale, restando escluse le norme processuali. Ad ogni buon fine si rileva che il motivo è anche infondato. A prescindere, infatti, dal rilievo che secondo un orientamento costante, dal quale non si discosta, se ben interpretato, il precedente citato dall’attrice, “la parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l’intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale” (Cassazione 12/03/2008, n. 6629; implicitamente Cassazione 04/04/2017, n. 8674), rileva la Corte che l’interpretazione data dagli arbitri all’espressione “a saldo e stralcio” si pone su un piano del tutto distinto rispetto alla valutazione degli elementi costitutivi della domanda di annullamento in quanto, essendo funzionale all’accertamento del significato e della portata degli accordi negoziali intercorsi, ne presuppone la validità. Non



si ravvisa pertanto, sotto tale profilo, alcuna violazione del principio posto dall'art.112 c.p.c.

Nel sesto motivo si denuncia un “errore di diritto per mancata specificazione degli elementi determinanti la mancata qualifica giuridica come transazione e/o quietanza liberatoria – assenza di motivazione”

Qualunque significato voglia attribuirsi all'espressione riportata, va rilevato che nell'illustrazione del motivo di impugnazione l'attrice ha in primo luogo criticato la motivazione degli arbitri circa il significato e la portata delle lettere 20/10/08 e 26/11/09 perché insufficiente; ha poi attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla controparte nelle predette scritture; quindi ha denunciato la violazione, da parte degli arbitri, “del criterio ermeneutico del comportamento complessivo della parti” (art.1362, 2° comma cod.civ.) e del principio di buona fede contrattuale.

Premesso che la violazione delle regole di diritto e la carenza di motivazione integrano due distinte ragioni di nullità che si fondano su diversi presupposti, e rilevato che “il giudizio di impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. è un giudizio di appello [...] nel quale vige la regola della specificità dei motivi” che deve “essere intesa in senso rigoroso, avvicinandosi e potendosi assoggettare sotto tale profilo l'impugnazione ex art. 829 c.p.c. - per la sua stessa struttura ed in quanto essa tende al iudicium rescindens - alla disciplina del ricorso per cassazione” (Cass. 23/12/2004 n. 23900), si osserva che secondo un principio pacifico in giurisprudenza la decisione arbitrale è impugnabile per carenza dell'esposizione sommaria dei motivi solo quando la motivazione sia “del tutto assente o assolutamente incomprensibile. In particolare, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'articolo 829 c.p.c., in



relazione all'art. 823 c.p.c. come motivo di nullità del lodo stesso è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie.

Per quanto riguarda la violazione di regole di diritto, denunciata con riferimento all'attività interpretativa, va evidenziato che “la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale deve essere dedotta in sede d'impugnazione della sentenza arbitrale mediante la specificazione di dette regole violate, nonché delle ragioni di contrasto fra di esse e le argomentazioni degli arbitri” (Cassazione civile, sez. I, 16/06/2010 n. 14574); nel caso in esame l'attrice ha prospettato la violazione dei principi di cui agli artt. 1362 e 1366 cod.civ.ma non ha illustrato i motivi per i quali le argomentazioni degli arbitri sarebbero in contrasto con tali principi.

Da quanto sopra esposto in relazione ai requisiti della “esposizione sommaria dei motivi” della decisione arbitrale e dei presupposti del vizio di nullità di cui all'art.829 1° comma n.5) c.p.c., deriva l'infondatezza del settimo motivo di impugnazione, nel quale è denunciata l'insufficienza della motivazione sui risultati dell'attività istruttoria, la cui sommarietà è ben lungi dall'essere equiparabile alla mancanza o all'assoluta incomprensibilità. Per quanto invece riguarda il preteso errore di diritto nella valutazione delle prove, denunciato in relazione al riferimento, contenuto nel lodo, alle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante di [REDACTED], la censura, che investe i requisiti della confessione giudiziale, non coglie nel segno, essendo evidente che il riferimento o è alle sole risposte ammissive rese dal geom.



[REDACTED] che gli arbitri hanno valorizzato unitamente ai risultati della prova testimoniale.

La censura di “nullità del lodo ex art.829 c.p.c. in punto natura delle opere riportate nelle fatture n.21/2009 – 33/2009 – 3/2010 come extra capitolato” si articola in due motivi. Con l’ottavo l’attrice ha denunciato la violazione del principio di disponibilità delle prove e l’inesistenza o la contraddittorietà della motivazione ma, nell’illustrare la censura, si è limitata a criticare la valutazione, da parte del collegio arbitrale, delle risultanze istruttorie, proponendo argomentazioni che inequivocabilmente attengono al merito della controversia, sottratto al sindacato della Corte. Con il successivo motivo ha denunciato un errore di diritto nella qualificazione giuridica delle opere extracontrattuali, omettendo tuttavia di indicare la regola di diritto che sarebbe stata violata; ciò rende il motivo inammissibile, a prescindere dal rilievo che l’accertamento della riconducibilità o meno di determinati lavori all’originario contratto di appalto è questione di mero fatto.

Attengono al merito della controversia anche i motivi successivi, che investono la decisione degli arbitri sulla domanda di condanna del [REDACTED] al pagamento della penale pattuita nel contratto. Preliminarmente va rilevato, in relazione al primo dei due motivi, che erroneamente l’attrice ha ritenuto che gli arbitri avessero fondato la propria decisione sull’accertamento di una sua rinuncia alla clausola penale. In realtà gli arbitri, qualificato il contratto come “appalto a regia con compenso a corpo” e rilevato che il cantiere era diretto da tecnici nominati dalla committente e che l’appaltatore era un “nudus minister”, hanno ritenuto che le parti si fossero accordate per l’esecuzione di varianti e di opere nuove, prorogando così il termine fissato fino al



15/09/2008, data rispettata dall'impresa. Ciò premesso, va comunque rilevato che le censure dall'attrice concernono l'attività interpretativa del collegio arbitrale, così come quelle oggetto del secondo dei due motivi, con il quale è stato denunciato un vizio di ultra petizione sul presupposto che il [REDACTED] non avesse nelle proprie difese prospettato l'esistenza di una volontaria proroga della penale.

La domanda deve essere pertanto respinta.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'attrice e si liquidano in € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali e oneri di legge.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da [REDACTED];

condanna l'attrice al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal convenuto [REDACTED], che liquida in compressivi € 9.515,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Genova il 18/04/2018

Il Presidente

Il Cons. relatore

